

# Ordinanza sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare (OIFSN)

## Modifica del

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza del 12 novembre 2008<sup>1</sup> sull'Ispettorato federale della sicurezza nucleare è modificata come segue:

### *Art. 4*   Indipendenza

<sup>1</sup> I membri del Consiglio dell'IFSN non sono vincolati da istruzioni.

<sup>2</sup> Non possono avere relazioni tali da poter far sorgere il sospetto di parzialità.

<sup>3</sup> Se vogliono iniziare un'attività che potrebbe essere incompatibile con l'esigenza di indipendenza, chiedono dapprima la raccomandazione del Consiglio dell'IFSN. In caso di dubbio, il Consiglio dell'IFSN chiede una valutazione al DATEC.

### *Art. 4a*   Esercizio di un'attività economica e detenzione di partecipazioni

<sup>1</sup> I membri del Consiglio dell'IFSN non possono esercitare alcuna attività economica incompatibile con l'esigenza di indipendenza. In particolare non possono:

- a.   essere impiegati in un'organizzazione sottoposta alla vigilanza dell'IFSN o in un'organizzazione appartenente al gruppo di cui fa parte un'organizzazione sottoposta a tale vigilanza;
- b.   accettare mandati o subappalti da:
  1. un'organizzazione sottoposta alla vigilanza dell'IFSN o un'organizzazione appartenente al gruppo di cui fa parte un'organizzazione sottoposta a tale vigilanza,
  2. un'unità amministrativa coinvolta in una procedura conformemente alla legge del 21 marzo 2003<sup>2</sup> sull'energia nucleare (LENu);
- c.   assumere una funzione direttiva in un'organizzazione che ha strette relazioni economiche con un'organizzazione sottoposta alla vigilanza dell'IFSN;

<sup>1</sup>   RS 732.21

<sup>2</sup> RS 732.1

- d. essere impiegati in un'organizzazione coinvolta in procedure conformemente alla LENU o accettare mandati da tale organizzazione.

<sup>2</sup> Sono ammessi:

- a. l'impiego presso una scuola universitaria in un settore che non gestisce alcun impianto nucleare sottoposto alla vigilanza dell'IFSN;
- b. l'accettazione di mandati di ricerca da parte di scuole universitarie e unità amministrative che sono coinvolte in una procedura conformemente alla LENU, qualora l'oggetto del mandato non concerna settori sottoposti alla vigilanza dell'IFSN.

<sup>3</sup> I membri del Consiglio dell'IFSN non possono detenere partecipazioni che sono incompatibili con l'esigenza di indipendenza. In particolare non possono detenere partecipazioni in un'organizzazione sottoposta alla vigilanza dell'IFSN o in un'organizzazione appartenente al gruppo di cui fa parte un'organizzazione sottoposta a tale vigilanza.

*Art. 4b*                      Esercizio di una carica

I membri del Consiglio dell'IFSN non possono esercitare cariche che sono incompatibili con l'esigenza di indipendenza. In particolare non possono:

- a. essere membri dell'organo legislativo o esecutivo di un Cantone o Comune che ospita impianti nucleari sottoposti alla vigilanza dell'IFSN;
- b. essere membri dell'organo legislativo o esecutivo di un Cantone o di un Comune nel quale è stata presentata una domanda di autorizzazione di massima conformemente all'articolo 12 LENU<sup>3</sup>;
- c. assumere una funzione direttiva in un'unità amministrativa competente nell'ambito dell'approvvigionamento energetico o della promozione economica;
- d. essere impiegati in un'unità amministrativa coinvolta in una procedura conformemente alla LENU.

## II

La presente modifica entra in vigore il 1° novembre 2011.

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Micheline Calmy-Rey

<sup>3</sup> RS 732.1

La cancelliera della Confederazione, Corina  
Casanova